



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente
Settore Gestione ambientale

Via Mantova, 16 - 38122 Trento
Tel. 0461/497702-03 - Fax 0461/236574
e-mail: gestione.appa@provincia.tn.it

RACCOMANDATA R.R.



Spettabile Ditta
CASAROTTO COSTRUZIONI S.R.L.
STRADA DELLA BARRICATA 37
38050 VILLA AGNEDO TN

e, p.c.

Spettabile
COMUNE DI VILLA AGNEDO
VIA DEI MOLINI 44
38050 VILLA AGNEDO TN

Spettabile
C.C.I.A.A. ALBO NAZIONALE DELLE
IMPRESE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO
VIA CALEPINA 13
38123 TRENTO TN

Trento, - 9 NOV 2009

Prot. n. 12715 /2009-U381

Oggetto: Rinnovo iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato.

Ditta: CASAROTTO COSTRUZIONI S.r.l..

Sede legale: Strada della Barricata, 37, Villa Agnedo (TN).

Sede operativa: Strada della Barricata, 37, Villa Agnedo (TN).

Premesso che codesta spettabile ditta risulta iscritta dal 2004 al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (nr. iscrizione 247/TN), con la presente si comunica che, a seguito della richiesta di rinnovo comunicata in data 29 settembre 2009 (ns. prot. n. 11104/09-U221) e perfezionata in data 1 ottobre 2009 (ns. prot. n. 11205/09-U221) e in data 2 novembre 2009 (ns. prot. n. 12485/09-U381), lo scrivente Settore, effettuate le opportune verifiche, ha rinnovato l'iscrizione al registro come di seguito specificato.

La ditta CASAROTTO COSTRUZIONI S.r.l. è iscritta al registro delle imprese che esercitano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato con il numero:

247/TN/2009

(nr. iscrizione/provincia territorialmente competente/anno di iscrizione o di rinnovo)

**riferito all'impianto sito in Strada della Barricata, 37
nel comune di VILLA AGNEDO (TN).**

La **validità** della presente iscrizione è di cinque anni dalla data di presentazione della richiesta di rinnovo: **dal 29 settembre 2009 al 29 settembre 2014**. L'iscrizione potrà essere ulteriormente rinnovata su richiesta, previa presentazione di apposita domanda almeno 90 giorni (novanta) prima della scadenza, in conformità alle disposizioni di legge.

Entro il 30 aprile di ogni anno l'impresa è tenuta a versare il diritto di iscrizione annuale relativo all'anno in corso, come stabilito dal D.M. 21 luglio 1998, n. 350. Il mancato pagamento del diritto di iscrizione nei termini previsti comporta la sospensione dell'iscrizione al registro, con conseguente obbligo di sospendere l'attività di recupero.

L'iscrizione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'Allegato 1, alla conformità dell'impianto alle indicazioni della planimetria allegata ed è vincolata alla classe di attività ed alle operazioni di recupero di seguito riportate.

Classe di attività: l'impresa, trattando una quantità massima di rifiuti pari a 14800 t/anno, risulta iscritta alla **classe 4 - Superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate¹**.

Operazioni di recupero secondo D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia 07.01	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto		
Provenienza	attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU: manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento		
Caratteristiche del rifiuto	materiale inerte, laterizio e ceramica cotta con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto		
Codici CER 2002	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904]		
Attività di recupero			
	R13 - R5	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]	
Finalità dell'attività di recupero	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	14800 t/anno	Capacità del deposito	4500 t - 3000 mc su di una superficie di 708 mq

¹ D.M. 21 luglio 1998 n. 350, art. 1

Si inoltra la presente comunicazione:

- alla C.C.I.A.A. Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione provinciale di Trento - per gli adempimenti previsti all'articolo 214, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- al Comune territorialmente competente per gli eventuali adempimenti di competenza urbanistica e igienico sanitaria.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE SOSTITUTO
- ing. Giancarlo Anderle -

Allegati:

- vedi testo.

Atti sostituiti: 1547/2005 di data 18 maggio 2005.

MP/om

Per informazioni
geom. Mauro Pisoni
tel 046/497745 - fax 0461/236574
e mail mauro.pisoni@provincia.tn.it

ALLEGATO 1

Principali condizioni e adempimenti tecnici

1. Normativa di riferimento

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., artt. 214 e 216.

Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006 n. 186.

2. Attività di recupero rifiuti in procedura semplificata

L'iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato, nello specifico caso:

- abilita esclusivamente all'esercizio delle operazioni di *recupero dei rifiuti non pericolosi* nel rispetto della normativa di settore indicata al punto 1;
- non sostituisce le autorizzazioni di competenza di altri uffici o enti in materia urbanistica, di tutela del paesaggio, di edilizia e di utilizzo di impianti industriali, né sostituisce altre autorizzazioni o atti permissivi necessari per il deposito di materiali o rifiuti o per l'installazione delle attrezzature (autorizzazioni igienico-sanitarie, per gli scarichi, per le emissioni, per l'esecuzione di lavori rumorosi, ecc);
- è subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia.

Le operazioni di recupero e le dotazioni minime impiantistiche devono:

- rispettare la normativa di riferimento sopraccitata;
- essere conformi con quanto dichiarato nella comunicazione e nella documentazione allegata.

Ogni variazione della comunicazione presentata in regime semplificato ovvero eventuali modifiche apportate all'attività di recupero devono essere tempestivamente segnalate.

3. Precisazioni

I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero sono da considerarsi tali, e sono esclusi dalla normativa di gestione dei rifiuti, solo se esplicitamente indicati nella normativa².

I rifiuti tenuti in R13 ("messa in riserva") e/o non trasformati in materie prime o prodotti espressamente previsti dal decreto ministeriale³ devono essere considerati ancora rifiuti e gestiti nel rispetto della normativa di settore: in particolare i rifiuti oggetto della sola messa in riserva all'interno dell'impianto devono essere avviati ad impianti di recupero appositamente autorizzati. Si ricorda che il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta.

4. Campionamenti e analisi⁴

- *Il titolare dell'impianto dove i rifiuti sono prodotti deve provvedere all'analisi* per la loro caratterizzazione chimico-fisica almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione. La caratterizzazione chimico-fisica va effettuata esclusivamente per quelle tipologie di rifiuti per le quali i parametri chimico-fisici e/o le concentrazioni limite di inquinanti eventualmente contenuti siano esplicitamente indicati nell'allegato 1 suballegato 1 e nell'allegato 2 suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998⁵.

² Allegato 1 – suballegato 1 e Allegato 2 – suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, al quarto paragrafo relativo a ciascuna tipologia di rifiuto, indicato come "Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti".

³ Allegato 1 – suballegato 1 e Allegato 2 – suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, al quarto paragrafo relativo a ciascuna tipologia di rifiuto, indicato come "Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti".

⁴ Art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.

⁵ Circolare dell'Assessore all'Urbanistica e Ambiente del 19 febbraio 2007, ad oggetto "indicazioni in ordine alla caratterizzazione dei rifiuti".

- Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare la conformità del rifiuto in ingresso alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dalla normativa per la specifica attività svolta⁶.
- Il titolare dell'impianto di recupero deve effettuare il test di cessione, laddove previsto, almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.
- Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare che le eventuali materie prime prodotte siano conformi al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.⁷

5. Adempimenti amministrativi

Le attività di gestione dei rifiuti devono sottostare a tutti gli adempimenti previsti dalle norme specifiche, ed in particolare:

- presso l'impianto di recupero rifiuti deve essere tenuto uno specifico *registro di carico e scarico*⁸ adottato per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi.
- Il titolare dell'impianto di recupero deve inoltrare *comunicazione annuale (MUD)*⁹ sui rifiuti recuperati nel corso dell'anno precedente all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - sezione di Trento- presso la C.C.I.A.A.
- Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti in entrata e uscita dall'impianto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione¹⁰.

6. Riferimenti per le specifiche attività di recupero effettuate dall'impianto

Gli adempimenti sono riportati in dettaglio nel D.M. 5 febbraio 1998, ed in particolare:

- a) per le attività di sola messa in riserva R13 agli articoli 6 e 7;
- b) per le attività di produzione di materia prima da R2 a R9 all'articolo 3 e nell'allegato 1;
- c) per le attività di recupero energetico R1 all'articolo 4 e nel T.U.L.P¹¹;
- d) per le attività di recupero ambientale R10 all'articolo 5: nello specifico si evidenzia che il contenuto di contaminanti del rifiuto impiegato deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito, ossia le concentrazioni di contaminanti devono rientrare nei limiti previsti dalla colonna A (per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) oppure B (per siti ad uso commerciale e industriale) della tabella 1, dell'allegato 5, al titolo V della parte IV, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

La verifica analitica deve essere condotta in riferimento al seguente set di parametri minimi: Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Selenio, Zinco, Rame, Cromo totale, Mercurio, Idrocarburi C>12 e in ogni caso la Ditta che effettua le operazioni di recupero ambientale deve verificare l'eventuale presenza di altri analiti nel rifiuto specifici del singolo caso (cantiere di produzione), che devono essere oggetto di analisi e di verifica tabellare.

Per le attività di recupero ambientale è inoltre necessario effettuare il test di cessione in conformità all'Allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.

⁶ Allegato 1 – suballegato 1 e Allegato 2 – suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998.

⁷ Allegato 1 – suballegato 1 e Allegato 2 – suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, al quarto paragrafo relativo a ciascuna tipologia di rifiuto, indicato come "Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti".

⁸ Art. 190 del D.Lgs. 152/2006.

⁹ Art. 189 del D.Lgs. 152/2006.

¹⁰ Art. 193 del D.Lgs. 152/2006.

¹¹ D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl. In caso di limiti o restrizioni presenti in entrambi i testi di legge sono validi quelli più restrittivi tra i due.